



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI
DELL'ENOGASTRONOMIA E DELL'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
"S.P. MALATESTA"**

Viale Regina Margherita, 4 – 47924 RIMINI

PEC: nnrh030001@pec.istruzione.it - E mail: nnrh030001@istruzione.it

Tel. 0541/373412 - COD. FISC. 91069440401

www.alberghieromalatestarimini.edu.it



CIRCOLARE N. 93

Rimini, 11/10/2025

**Ai docenti
Ai genitori
All'Ufficio Didattica**

OGGETTO: Decreto Caivano - Informativa assenze alunni

Si comunica che il decreto in oggetto (n. 123/2023, convertito in legge n. 159/2023) ha introdotto una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Si prevede che la scuola trasmetta al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori soggetti all'obbligo di istruzione e non in regola con il medesimo; il Sindaco provvederà ad ammonire il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (genitori o tutori) invitandolo ad ottemperare.

Poiché il testo di legge recita: *"Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi"*, si invitano i coordinatori delle classi in cui sono presenti alunni ancora in obbligo di istruzione (fino a 16 anni) a monitorare costantemente la frequenza degli alunni, a sollecitare le famiglie affinché provvedano a presentare le giustificazioni e a comunicare alla Dirigenza eventuali casi di assenze di 15 giorni NON giustificate, anche non continuative, nell'arco di tre mesi.

Il monitoraggio avverrà tramite il modulo allegato alla presente che, compilato, verrà consegnato in vicepresidenza. Sarà poi compito del Dirigente Scolastico inviare formale comunicazione alla famiglia. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente provvederà ad avvisare, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco per i successivi provvedimenti di competenza.

In caso di violazione dell'obbligo di istruzione sopra descritto, il Sindaco procederà ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

Si ricorda che la nuova normativa prevede quanto segue:

➤ La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal Sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI
DELL'ENOGASTRONOMIA E DELL'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
"S.P. MALATESTA"**

Viale Regina Margherita, 4 – 47924 RIMINI

PEC: nnrh030001@pec.istruzione.it - E mail: nnrh030001@istruzione.it

Tel. 0541/373412 - COD. FISC. 91069440401

www.alberghieromalatestarimini.edu.it



presso una scuola del sistema nazionale di istruzione può essere punita con la reclusione fino a due anni.

➤ La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonita dal Sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, la quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punita con la reclusione fino a un anno.

Si invitano, pertanto, i genitori ad evitare assenze non strettamente necessarie, a controllare costantemente le assenze dei propri figli, a giustificare senza indugio e a comunicare preventivamente alla scuola eventuali assenze programmate uguali o superiori a 15 giorni.

Si precisa che le assenze sono conteggiate in ore (N.B.: nelle ore di assenza vengono calcolate anche quelle di entrata posticipata e uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico). Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. Le deroghe riconosciute dal collegio docenti sono:

- gravi motivi di salute documentati (da certificazione medica), terapie o cure programmate (certificate);
- gravi motivi personali e/o familiari documentati (quali ad es. provvedimenti dell'autorità giudiziaria o relazioni dei servizi sociali);
- soggiorni nei Paesi d'origine degli alunni stranieri, debitamente documentati e giustificati dalla famiglia.

Per il calcolo del monte ore annuale di riferimento e della quota massima di ore di assenza (25%, pari a 1/4 del monte ore annuale) si rimanda alla tabella di seguito riportata.

SETTIMANE DI SCUOLA	MONTE ORE SETT.LE	MONTE ORE ANNUO	MAX ORE DI ASSENZA 25%	CORSO DIURNO
33	32	1056	264	Tutte le classi del percorso quinquennale
33	31	1023	256	Alunni che non si avvalgono dell'IRC e non svolgono attività alternativa
33	25	825	206	Tutti i periodi del corso serale
33	36	1188	297	Classe I del quadriennale
33	31	1023	256	Classe I leFP



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI
DELL'ENOGASTRONOMIA E DELL'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
"S.P. MALATESTA"**

Viale Regina Margherita, 4 – 47924 RIMINI

PEC: nnrh030001@pec.istruzione.it - E mail: nnrh030001@istruzione.it

Tel. 0541/373412 - COD. FISC. 91069440401

www.alberghieromalatestarimini.edu.it



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sabina Fortunati

Allegato

- Scheda di segnalazione alunno